

STATUTO

(cooperativa a mutualità prevalente)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata: «**Società Cooperativa Elettrica Gignod**», siglabile **C.E.G.**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 2 (Sede)

La Società ha sede nel comune di Saint-Christophe, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato al deposito della specifica dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria

attività mutualistica, diretta a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa - tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale - le migliori condizioni possibili, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Società ed i soci, saranno disciplinati da apposito regolamento. Quest'ultimo sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e verrà approvato dall'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 29, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte dell'art. 2521 del codice civile.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli Amministratori la facoltà - nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporli ed approvarli - di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della Società, ne stabilirà le condizioni dei rapporti.

La Cooperativa aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle attività connesse o comunque inerenti a:

- produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche (gas, combustibili, idrogeno ecc.);
- realizzazione e gestione di impianti con componenti elettromeccanici, elettronici, telematici, nonché di sistemi di illuminazione, di telefonia, di trasmissione dati ed di altri sistemi a rete;
- gestione integrale del ciclo dell'acqua compresa la commercializzazione della medesima;
- raccolta, trasporto e trattamento finale dei rifiuti;
- interventi nei boschi, nei prati, nelle colture, nei pascoli e nelle infrastrutture del territorio per la loro miglior gestione e conservazione;
- studio, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali - ovunque ubicati - rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- attività di assistenza, consulenza e promozione;
- gestione di servizi amministrativi.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Società potrà:

1. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;
2. partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare, la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi

cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea;

3. concorrere singolarmente, in collaborazione con altri soggetti o in raggruppamento di impresa, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
4. compiere tutte le iniziative, le attività in genere ed i relativi atti e negozi giuridici ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
5. provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
6. contrarre mutui ordinari o speciali ed emettere obbligazioni ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
7. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. La Società può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa nello svolgimento delle proprie attività applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore

elettrico, le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- a) le persone fisiche che sono in grado di contribuire alla promozione ed allo sviluppo della Società;
- b) le società di persone, le persone giuridiche, le ditte individuali, gli enti pubblici e privati e le associazioni, interessati al raggiungimento dello scopo sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà essere né inferiore né superiore al limite di legge, nel caso di soci persone fisiche;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed Obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con PEC o lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o presentata personalmente alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale, con le modalità previste dall'art. 41. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la

facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ricorrendo alla clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 41, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, ai sensi dell'art. 41 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto che dovrà pervenire alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo versato a partire dal 18-01-1994, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza, si provvede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 13.

In caso di subentro, qualora sussista una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),c),d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono

il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi a far parte della Cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione al libro soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società.

La Cooperativa può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime, maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando

che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, con la possibilità di prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

* dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna di valore pari ad € 25,00 (venticinque/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, la Società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e di utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;

* dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati dalle azioni di cui all'Art.17, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea ordinaria dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle Azioni e loro alienazione, acquisto di azioni proprie)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o presentata personalmente alla Società, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione, ricorrendo alla clausola arbitrale.

La Cooperativa può acquistare o rimborsare azioni proprie, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile. L'acquisto o il rimborso, da effettuarsi secondo le modalità previste da apposito regolamento, possono essere fatti nei limiti degli utili

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Alle azioni non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.

Su delibera dell'Assemblea dei soci, le azioni possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa, con la destinazione alle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della

legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile.

e) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 24;

f) un'eventuale quota alla riserva per l'acquisto di azioni proprie, cedute dai soci cooperatori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria. L'Assemblea dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le collocazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e tenuto conto dei limiti e delle regole di seguito indicate.

Può darsi luogo alla ripartizione di somme a titolo di ristorno esclusivamente in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che tale attribuzione non determini una perdita civilistica in capo alla cooperativa.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci (c.d. avanzo "mutualistico"), determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e dell'articolo 23, lettera. e), dello statuto sociale, la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto dal predetto regolamento e purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 26 (Convocazione)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno e a solo titolo di maggior divulgazione, invierà, a mezzo posta, al domicilio di ogni socio risultante dal libro soci, oppure per email qualora nella disponibilità della cooperativa, copia della convocazione di cui sopra.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia), della data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché, quando sia il caso, le indicazioni relative alle operazioni delle elezioni delle cariche sociali.

La data della seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso, la

convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su istanza dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposti.

Art. 27 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al punto 5 dell'art. 5 del presente statuto;
- d) procede alla nomina degli Amministratori; e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti interni;

h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 23.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 28 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei voti presenti.

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali normalmente si fanno nell'Assemblea ordinaria annuale, con le modalità previste dall'apposito regolamento interno.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee, hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le società, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti o istituzioni sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante. In caso di impedimento di quest'ultimo, il medesimo potrà conferire la rappresentanza ad altro amministratore dell'organismo associato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

A ciascun socio non può essere rilasciata più di una delega.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e senza l'indicazione del tipo, numero e data del documento d'identità del delegante. Qualora la stessa venga rilasciata per la singola assemblea, ha effetto anche in seconda convocazione.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da una persona nominata dall'Assemblea; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolte da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Nomina - Composizione - Durata)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 7 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta preventivamente il numero. Le elezioni saranno svolte con criteri che assicurino la rappresentanza territoriale e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. La Regione Autonoma Valle d'Aosta potrà designare un suo Rappresentante, in aggiunta al numero di Consiglieri fissato dall'Assemblea.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare un altro membro designato da Enti Pubblici.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra i mandatari dei soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Non può cumularsi la carica di amministratore con quella di consigliere di amministrazione di altre società per un numero di cariche superiore a nove.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e fatte salve le prerogative del Gestore indipendente se nominato in ottemperanza alla normativa di separazione funzionale richiamata all'art.5 del presente statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più Consiglieri, oppure ad un Comitato esecutivo, formato da alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34.bis (Gestore Indipendente)

Il gestore indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno o più componenti dell'organismo amministrativo e dal personale con funzioni dirigenziali apicali aventi i requisiti prescritti dalla normativa, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Al Gestore indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, saranno conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri previsti dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico con le relative deleghe nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi funzionale all'esercizio dei suoi poteri.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, assicura che l'attività che amministra sia gestita

secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione dell'energia elettrica. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato potrà essere revocato dalla carica di componente del Gestore Indipendente.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può invitare tecnici ed esperti esterni a partecipare, come consulenti e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti nell'ultima elezione del Consiglio di Amministrazione nella stessa circoscrizione territoriale.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai Membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori a cui siano stati attribuiti compiti particolari.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 38 (Comitato Esecutivo)

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e dal Vice Presidente, quali membri di diritto, e da tre o cinque componenti del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i Membri del Collegio Sindacale; alle stesse partecipa, con parere consultivo, il Direttore.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei componenti presenti e devono risultare da apposito verbale. Delle decisioni assunte dal Comitato deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono,

in modo che i Componenti e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Pertanto è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. In mancanza di entrambi, il Consiglio nomina un Consigliere che, in via provvisoria, li sostituisce nelle loro funzioni.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 40 Collegio Sindacale

(Nomina - Composizione - Durata - Competenze)

Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi, nominati dall'Assemblea, anche fra non soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 40 (bis) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'Autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un Arbitro unico. Tale Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la Società, entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda

nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

L'Arbitro dovrà decidere, in via irrituale secondo equità, nel termine di 90 giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n° 5.

La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilirà i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, disciplinato dall'art. 11 della legge 31.01.92, n° 59 e dalle relative norme regionali di attuazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per regolamentare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di destinazione di una quota degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, si riassumono, anche ai fini e per gli effetti fiscali, i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 dello stesso codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.